

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2008/0157(COD)

12.12.2008

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

Relatore per parere: Emmanouil Angelakas

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere sostiene in linea generale la proposta della Commissione di estendere da 50 a 95 anni la durata della protezione per gli artisti, interpreti o esecutori, e per i paesi produttori di fonogrammi. Ritenendo che la proposta tenga adeguatamente conto del fatto che sempre di più gli artisti vivono oltre il periodo di protezione di 50 anni, il relatore per parere non intende apportare nessun emendamento al riguardo.

La proposta prevede anche misure di accompagnamento come l'istituzione di un fondo per i musicisti di sessione e mira altresì a introdurre un sistema uniforme di calcolo della durata della protezione applicabile a una composizione musicale con testo contenente i contributi di diversi autori. Diversi Stati membri prevedono sistemi diversi per queste composizioni, con conseguenti difficoltà nella gestione dei diritti d'autore nella Comunità, nonché nella ripartizione transfrontaliera delle royalties per lo sfruttamento dell'opera in diversi Stati membri. Il relatore per parere sostiene la proposta di armonizzare le norme in materia, ritenendo che le attuali discrepanze impediscano un efficace funzionamento del mercato interno.

Pur sostenendo in linea generale l'idea di introdurre clausole "use it or lose it" nei contratti tra artisti e produttori di fonogrammi, il relatore per parere ritiene che sia necessario apportare alcuni cambiamenti in questa parte della proposta.

In primo luogo, se diversi artisti effettuano insieme delle registrazioni, l'attuale proposta li obbliga a porre fine congiuntamente ai loro contratti di trasferimento o cessione. Ciò significa che, 50 anni dopo una registrazione, gli artisti dovrebbero giungere ad un accordo in materia. Ciò non è realistico e il relatore per parere è dell'avviso che siano necessarie modifiche che consentano agli artisti di agire individualmente.

In secondo luogo, la proposta prevede che un artista disponga di un tempo ragionevole per lo sfruttamento di un'esecuzione i cui diritti sono in scadenza. Tuttavia, a tale riguardo si propone un periodo di un anno. Secondo il relatore per parere, sarebbe più opportuno prevedere un periodo di cinque anni.

Il relatore per parere propone altresì di includere un emendamento in cui si invita la Commissione a riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo cinque anni, sul funzionamento delle misure transitorie.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Gli artisti, interpreti o esecutori iniziano in genere la loro carriera in giovane età e l'attuale durata della protezione (50 anni), relativa **alle** esecuzioni **fissate sui fonogrammi e ai fonogrammi stessi**, è spesso insufficiente a proteggere le esecuzioni per tutto l'arco della loro vita. Gli artisti, interpreti o esecutori, pertanto, si trovano a dover far fronte a un calo di reddito negli ultimi anni di vita, senza spesso potersi avvalere dei loro diritti per evitare o limitare usi discutibili delle loro esecuzioni che avvengono quando essi sono ancora in vita.

Emendamento

(5) Gli artisti, interpreti o esecutori, iniziano in genere la loro carriera in giovane età e l'attuale durata della protezione (50 anni), relativa **alla fissazione delle** esecuzioni, è spesso insufficiente a proteggere le esecuzioni per tutto l'arco della loro vita. Gli artisti, interpreti o esecutori, pertanto, si trovano a dover far fronte a un calo di reddito negli ultimi anni di vita, senza spesso potersi avvalere dei loro diritti per evitare o limitare usi discutibili delle loro esecuzioni che avvengono quando essi sono ancora in vita.

Motivazione

È opportuno che la modifica della direttiva riconosca e tenga conto del contributo creativo di tutti gli artisti, interpreti o esecutori. A tale fine occorre ampliare il campo di applicazione della direttiva affinché anche gli interpreti o esecutori di prodotti audiovisivi possano beneficiare dell'estensione della durata della protezione; si propone pertanto di sopprimere la distinzione tra la fissazione su un fonogramma o su un altro supporto (l'emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2006/116/CE).

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La durata della protezione per le fissazioni di esecuzioni e per i fonogrammi deve pertanto essere estesa a 95 anni dopo **la pubblicazione del fonogramma e dell'esecuzione in esso fissata. Se il fonogramma o l'esecuzione fissata in un fonogramma non sono stati pubblicati nei primi 50 anni, la durata della protezione deve estendersi fino a 95 anni dopo la**

Emendamento

(7) La durata della protezione per le fissazioni di esecuzioni e per i fonogrammi deve pertanto essere estesa a 95 anni dopo **il relativo momento d'inizio.**

prima comunicazione al pubblico.

Motivazione

È opportuno che la modifica della direttiva riconosca e tenga conto del contributo creativo di tutti gli artisti, interpreti o esecutori. A tale fine occorre ampliare il campo di applicazione della direttiva affinché anche gli interpreti o esecutori di prodotti audiovisivi possano beneficiare dell'estensione della durata della protezione; si propone pertanto di sopprimere la distinzione tra la fissazione su un fonogramma o su un altro supporto (l'emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2006/116/CE).

Emendamento 3

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9**

Testo della Commissione

(9) Ai fini della certezza del diritto si deve stabilire che, in assenza di chiare indicazioni del contrario, un trasferimento o una cessione contrattuali dei diritti sulla fissazione di un'esecuzione, conclusi prima della data entro la quale gli Stati membri devono adottare le misure di attuazione della direttiva, devono continuare a produrre i loro effetti nel periodo di estensione della durata.

Emendamento

(9) Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di adottare disposizioni sull'interpretazione, l'adeguamento, la cessazione e l'ulteriore esecuzione di contratti che disciplinano il trasferimento o la cessione dei diritti dell'artista, interprete o esecutore, sulla fissazione della sua esecuzione ad un produttore di fonogrammi, conclusi anteriormente all'estensione della durata della protezione derivante dalla presente direttiva.

Motivazione

Non sembra opportuno che le modifiche proposte alla direttiva 2006/116/CE modifichino le disposizioni degli Stati membri in materia di interpretazione, adeguamento, cessazione e ulteriore esecuzione di contratti relativi al trasferimento o alla cessione dei diritti degli artisti, interpreti o esecutori, ad un produttore di fonogrammi. Pertanto, le norme nazionali sulle modalità in virtù delle quali i diritti degli artisti, interpreti o esecutori, vengono trasferiti e ceduti e si procede alla risoluzione dei contratti relativi a tali cessioni e trasferimenti dovrebbero disciplinare l'esercizio della clausola del tipo "use it or lose it", come previsto all'articolo 10 bis, paragrafo 6.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La prima misura di accompagnamento non deve comportare un onere amministrativo sproporzionato per i produttori di fonogrammi di piccole e medie dimensioni. Pertanto gli Stati membri hanno la facoltà di esentare taluni produttori di fonogrammi considerati piccoli o medi in base alle entrate annue derivanti dallo sfruttamento commerciale dei fonogrammi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I fondi accantonati devono essere riservati esclusivamente agli artisti, interpreti o esecutori le cui esecuzioni siano fissate su fonogramma e che abbiano trasferito i loro diritti esclusivi al produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento unico. I fondi accantonati su tale base devono essere distribuiti ai singoli artisti, interpreti o esecutori non affermati almeno una volta all'anno. Gli Stati membri *potrebbero richiedere* che la distribuzione di tali fondi sia affidata a società di gestione collettiva che rappresentano gli artisti. *Quando la distribuzione di tali fondi è affidata a società di gestione collettiva*, possono applicarsi le disposizioni nazionali sulle entrate non distribuibili.

Emendamento

(13) I fondi accantonati devono essere riservati esclusivamente agli artisti, interpreti o esecutori le cui esecuzioni siano fissate su fonogramma e che abbiano trasferito i loro diritti esclusivi al produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento unico. I fondi accantonati su tale base devono essere distribuiti ai singoli artisti, interpreti o esecutori non affermati almeno una volta all'anno. Gli Stati membri *dovrebbero garantire* che la distribuzione di tali fondi sia affidata a società di gestione collettiva che rappresentano gli artisti. Possono applicarsi le disposizioni nazionali sulle entrate non distribuibili.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Al fine di riequilibrare i contratti in virtù dei quali gli artisti, interpreti o esecutori, trasferiscono i propri diritti esclusivi, sulla base di royalties, a un produttore di fonogrammi, sarebbe opportuno subordinare l'estensione della durata di protezione ad un'ulteriore condizione, vale a dire una "nuova piattaforma" per quegli artisti, interpreti o esecutori, che abbiano ceduto tali diritti ai produttori di fonogrammi in cambio di royalties o remunerazione. Affinché gli artisti, interpreti o esecutori, possano beneficiare pienamente dell'estensione della durata di protezione, gli Stati membri dovrebbero garantire che, nell'ambito di accordi tra produttori di fonogrammi ed artisti, interpreti o esecutori, vengano corrisposte a questi ultimi, durante il periodo di estensione, royalties svincolate da pagamenti anticipati o detrazioni previste dal contratto.

Motivazione

Questa disposizione è essenziale affinché gli artisti, interpreti o esecutori, possano ricevere tutte le royalties loro spettanti per il periodo di estensione senza che le case discografiche possano opporre un rifiuto adducendo come motivo il mancato recupero dell'importo dell'anticipo. Senza questa disposizione aggiuntiva, l'estensione della durata di protezione può in definitiva essere utile solo ad una minoranza di artisti affermati.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Qualora un fonogramma

contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere se gli artisti, interpreti o esecutori, possono mettere fine al contratto di trasferimento o cessione congiuntamente o individualmente.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione

- se una fissazione dell'esecuzione con un mezzo diverso dal fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono **50 anni** dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico;

Emendamento

- se una fissazione dell'esecuzione con un mezzo diverso dal fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono **95 anni** dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico;

Motivazione

La discriminazione tra artisti, interpreti o esecutori musicali e del settore audiovisivo, è del tutto inaccettabile, poiché la direttiva 93/98/CEE, codificata dalla direttiva 2006/116/CE, non opera alcuna discriminazione tra artisti. Il fatto di creare regimi diversi per artisti della stessa categoria costituirebbe una discriminazione ai sensi del diritto europeo e del principio del trattamento nazionale. Inoltre, tale discriminazione non ha alcun motivo di essere.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono decidere che un produttore di fonogrammi le cui entrate annuali complessive, nel corso dell'anno

Emendamento

soppresso

precedente quello del pagamento della predetta remunerazione non superino una soglia minima di 2 milioni di EUR non sia tenuto a consacrare almeno il 20% delle entrate che ha derivato nel corso dell'anno precedente quello del pagamento della predetta remunerazione dalla riproduzione, dalla distribuzione e dalla messa a disposizione dei fonogrammi rispetto ai quali, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti il 31 dicembre di detto anno.

Motivazione

Dal momento che la misura di accompagnamento transitoria (il 20%) viene calcolata sui ricavi netti, le PMI non incorreranno in costi eccessivi, per cui, affinché tutti gli artisti, interpreti o esecutori, beneficino di questi fondi, è preferibile che rientrino nell'ambito di questa misura.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri ***possono stabilire se e in che misura*** il diritto a ottenere la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 3 ***debba essere amministrato da società di gestione collettiva.***

Emendamento

5. Gli Stati membri ***provvedono a che*** il diritto a ottenere la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 3 ***sia amministrato dalla società di gestione collettiva.***

Motivazione

Ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, la gestione della remunerazione annua supplementare dovrebbe essere affidata alle società di gestione collettiva (L'emendamento è collegato all'emendamento al considerando 13).

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

6. Se, dopo la data alla quale in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// *inserire: n. della presente direttiva di modifica*]/CE, l'artista, interprete o esecutore e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti in relazione, rispettivamente, alla fissazione dell'esecuzione e al fonogramma, il produttore di fonogrammi cessa di mettere in vendita un numero congruo di copie di un fonogramma o di mettere lo stesso a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'artista, interprete o esecutore può mettere fine al contratto di trasferimento o cessione. Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o esecutori possono mettere fine al contratto di trasferimento o cessione ***solo congiuntamente***. In caso di risoluzione del contratto di trasferimento o cessione in virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma scadono.

Emendamento

6. Se, dopo la data alla quale in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// *inserire: n. della presente direttiva di modifica*]/CE, l'artista, interprete o esecutore e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti in relazione, rispettivamente, alla fissazione dell'esecuzione e al fonogramma, il produttore di fonogrammi cessa di mettere in vendita un numero congruo di copie di un fonogramma o di mettere lo stesso a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'artista, interprete o esecutore può mettere fine al contratto di trasferimento o cessione. Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o esecutori possono mettere fine al contratto di trasferimento o cessione ***in conformità delle vigenti disposizioni nazionali***. In caso di risoluzione del contratto di trasferimento o cessione in virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma scadono.

Motivazione

L'obbligo per gli artisti di agire congiuntamente non è realistico.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Se, **un anno** dopo la data alla quale in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti per quanto concerne rispettivamente la fissazione dell'esecuzione e il fonogramma, il fonogramma in questione non è messo a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, i diritti del produttore di fonogrammi e degli artisti, interpreti o esecutori relativi alla fissazione della loro esecuzione scadono.

Emendamento

Se, **cinque anni** dopo la data alla quale in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti per quanto concerne rispettivamente la fissazione dell'esecuzione e il fonogramma, il fonogramma in questione non è messo a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, i diritti del produttore di fonogrammi e degli artisti, interpreti o esecutori relativi alla fissazione della loro esecuzione scadono.

Motivazione

L'obbligo per gli artisti di agire congiuntamente non è realistico. Inoltre, il considerando 16 prevede che l'artista possa disporre di un periodo di tempo ragionevole per lo sfruttamento di un'esecuzione i cui diritti sono in scadenza. Tuttavia, un anno non sembra un periodo di tempo ragionevole. È più opportuno prevedere un periodo di cinque anni.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) È inserito il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis

Relazione

Entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del..., la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento delle disposizioni dell'articolo 10 bis, paragrafi da 3 a 5, della presente direttiva.*

** GU: inserire numero e data della direttiva."*

Motivazione

La relazione consentirà al Parlamento europeo e al Consiglio di controllare gli effetti dei cambiamenti, in particolare in relazione alle misure transitorie.

PROCEDURA

Titolo	Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
Riferimenti	COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)
Commissione competente per il merito	JURI
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 2.9.2008
Relatore per parere Nomina	Emmanouil Angelakas 10.9.2008
Esame in commissione	10.11.2008
Approvazione	2.12.2008
Esito della votazione finale	+ : 26 - : 4 0 : 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gabriela Crețu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Maddalena Calia